

DETERMINAZIONE N. 410 DEL 10/06/2016

Oggetto: CONCESSIONE ASPETTATIVA PER MOTIVI PERSONALI AL DIPENDENTE SIG. F. N.

IL DIRIGENTE

VISTA la nota prot. n. 15819 del 24/05/2016 con la quale il Sig. F. N., dipendente di questa Amministrazione in qualità di Collaboratore ai servizi tecnici – cat. B3 /p.e. B4 –, in servizio presso il Settore Lavori Pubblici, chiede di poter fruire di un periodo di aspettativa per motivi personali, ai sensi dell'art. 11 del CCNL 14/09/2000, con decorrenza dal 12 luglio 2016 al 09 settembre 2016;

VISTO l'art. 11 del C.C.N.L. 14/09/2000, il quale dispone che "al dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che ne faccia formale e motivata richiesta, possono essere concessi, compatibilmente con le esigenze organizzative o di servizio, periodi di aspettativa per esigenze personali o di famiglia, senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità, per una durata complessiva di dodici mesi in un triennio da fruirsi al massimo in due periodi";

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 14 co. 2 CCNL 14/09/2000, qualora vengano meno i motivi che hanno portato il dipendente a richiedere l'aspettativa, lo stesso potrà riprendere servizio dandone tempestiva comunicazione scritta;

ACCERTATO che la concessione del periodo di aspettativa, così come richiesta dal dipendente, è compatibile con le esigenze del Servizio di appartenenza;

VISTO a tal proposito il nulla osta espresso dal Dirigente dell'Area Lavori Pubblici;

DETERMINA

- 1. di concedere al Sig. F. N., dipendente di questa Amministrazione in qualità di Collaboratore ai servizi tecnici cat. B3 /p.e. B4 in servizio presso il Settore Lavori Pubblici, un periodo di aspettativa per motivi personali, ai sensi dell'art. 11 del CCNL 14/09/2000, con decorrenza dal 12 luglio 2016 al 09 settembre 2016;
- 2. che, qualora vengano meno i motivi che hanno portato il dipendente a richiedere l'aspettativa, lo stesso potrà riprendere servizio dandone tempestiva comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 14 co. 2 CCNL 14/09/2000;
- 3. di dare inoltre atto che durante il periodo di aspettativa di cui al punto 1. al dipendente non verrà corrisposto alcun assegno e che il tempo trascorso in

aspettativa non verrà computato ai fini della progressione economica, del congedo ordinario, del calcolo dell'anzianità, del trattamento di quiescenza e previdenza;

IL DIRIGENTE AREA GESTIONE RISORSE Dott.ssa Nedda Manoni (documento firmato digitalmente)